

# COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

## REGOLAMENTO

### PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI

DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA,

DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

## I N D I C E

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Principi generali per l’affidamento degli incarichi - definizioni
- Articolo 3 - Presupposti per l’affidamento degli incarichi
- Articolo 4 - Incarichi esclusi dai requisiti di legittimità o di comparazione e di pubblicità o dai limiti di spesa
- Articolo 5 - Limiti di spesa . Competenza per gli incarichi
- Articolo 6 - Corrispettivi per gli incarichi
- Articolo 7 - Criteri per l’affidamento degli incarichi – Principio della rotazione
- Articolo 8 - Affidamento dell’incarico mediante procedura comparativa previo avviso pubblico
- Articolo 9 - Modalità per la selezione dei candidati per l’affidamento dell’incarico mediante procedura comparativa
- Articolo 10 - Affidamento dell’incarico non preceduto da avviso pubblico
- Articolo 11 - Disciplinare-contratto di incarico
- Articolo 12 - Verifica dell’esecuzione del buon esito dell’incarico
- Articolo 13 - Pubblicizzazione degli incarichi
- Articolo 14 - Registro informatico degli incarichi
- Articolo 15 - Altri adempimenti

## Articolo 1

### OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, a norma dell'art. 46 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008 le procedure per il conferimento di incarichi professionali individuali di collaborazione coordinata e continuativa, di studio, di ricerca e di consultazione (di seguito "incarichi") a persone fisiche esterne (di seguito "soggetti esterni") a questa Amministrazione.
2. Tali incarichi sono conferiti tramite contratti d'opera intellettuali di lavoro autonomo a norma degli articoli 2229 e seguenti del codice civile .
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune.

## Articolo 2

### PRINCIPI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI - DEFINIZIONI

1. Il ricorso agli incarichi esterni è consentito esclusivamente per far fronte ad esigenze che l'Ente non può soddisfare attraverso risorse interne.
2. All'incaricato non possono essere affidati poteri gestionali né la rappresentanza dell'Ente.
3. L'Amministrazione conforma la propria attività diretta al conferimento degli incarichi ai principi di libera prestazione di servizi, di non discriminazione, di uguaglianza di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità.
4. Gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza devono essere previsti nel loro oggetto da documenti programmatici approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000, che scintino con adeguata motivazione la necessità e/o l'opportunità di ricorrere all'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell'Ente.
5. Gli **incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale**, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
6. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) incarichi **di studio**, afferenti a specifiche indagini conoscitive, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente ovvero l'acquisizione di informazioni e di dati, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) incarichi **di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
  - c) incarichi **di consulenza**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
6. Gli incarichi di **collaborazione coordinata e continuativa**, consistenti in rapporto di lavoro autonomo, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente in funzione del perseguimento degli obiettivi o delle attività oggetto delle prestazioni stesse, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti dell'art. 409, comma 2, numero 3, del codice di procedura civile.
7. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Amministrazione. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Comune e, secondo le direttive del dirigente competente, possono essere svolti anche nella sede del Comune e utilizzando locali, attrezzature e impianti tecnici nonché documentazione strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
8. E' vietato il rinnovo del contratto di collaborazione.
9. La durata temporanea del contratto di collaborazione può essere prorogata, prima della sua scadenza, soltanto al fine di completare i progetti previsti dal contratto originario, purché il ritardo nella esecuzione non sia imputabile al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
10. Gli eventuali obblighi di **iscrizione alla gestione separata INPS** di cui alla legge n. 335/1995 sono a carico del collaboratore, il quale è obbligato a darne idonea tempestiva comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di **iscrizione all'INAIL** sono a carico dell'Ente, la quale è obbligata a dare al collaboratore idonea e tempestiva certificazione delle detrazioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

**Articolo 3**  
**PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento (ex art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 3, comma 77, legge n. 244/2007):
  - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questo Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità di questa Amministrazione;
  - b) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
2. L'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico.
3. Gli incarichi non possono essere affidati a quanti:
  - a) nei cui confronti sussiste alcuna delle cause ostative a stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni previste dalla legge;
  - b) si trovino in conflitto di interessi con questo Comune relativamente alle prestazioni oggetto dell'incarico da affidare;
  - c) si trovino in causa con questo Comune per un risarcimento danni a qualsiasi titolo.

**Articolo 4**  
**INCARICHI ESCLUSI DAI REQUISITI DI LEGITTIMITA' O DI COMPARAZIONE E DI PUBBLICITA' O DAI LIMITI DI SPESA**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi per i quali rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dei relativi incarichi, quali a titolo esemplificativo:
  - a) incarichi professionali finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 90 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - b) incarichi per la redazione di strumenti generali ed attuativi in materia di pianificazione urbanistica;
  - c) incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Ente;
  - d) incarichi per addetti stampa, ex legge n. 25/2000;
  - e) incarichi per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture interne a ciò deputati;
  - f) incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente.
2. Per il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma sono comunque da osservare i principi di trasparenza e di comparazione dei "curricula".
3. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 non si applicano:
  - a) agli incarichi per componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - b) alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", la quale consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

## **Articolo 5**

### **LIMITI DI SPESA - COMPETENZE PER GLI INCARICHI**

1. La spesa complessiva annua per gli incarichi di studio, consulenza e ricerca non deve superare gli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale di riferimento.
2. Non concorrono al raggiungimento del limite sopra indicato le spese per gli incarichi i cui oneri sono finanziati con fondi di terzi.
3. La Giunta Comunale individua, attraverso il piano esecutivo di gestione o apposite deliberazioni gli obiettivi e le attività che dovranno costituire oggetto delle prestazioni richieste agli incaricati nonché le risorse finanziarie con cui fronteggiare la relativa spesa ed emana le eventuali direttive necessarie.
4. In assenza del bilancio di previsione approvato è consentito alla Giunta Comunale, in casi eccezionali e di assoluta urgenza, esclusivamente per far fronte a situazioni di pericolo immediato per l'incolumità, l'igiene e la salute pubblica ovvero in caso di pericolo per la perdita di contributi concessi da terzi, non determinato da inerzia o negligenza degli organi dell'Ente, autorizzare gli organi di gestione competenti ad attivarsi per il conferimento di uno specifico incarico. L'eventuale incarico conferito in ragione delle suddette motivazioni dovrà essere ricompreso tra quelli inseriti nel programma sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 co. 2 del d. lgs n. 267 del 18.8.2000
5. Per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, l'attività istruttoria del procedimento e la sottoscrizione del formale contratto per l'affidamento dell'incarico competono al dirigente del settore competente (nel prosieguo "dirigente competente").
6. Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il dirigente competente trasmette al dirigente del 1° settore la propria determinazione con cui ha stabilito di fare ricorso a tale forma di collaborazione, ha approvato il relativo progetto da svolgere ed ha individuato gli elementi essenziali del rapporto di lavoro autonomo; il dirigente del 1° settore provvede all'istruttoria del procedimento di selezione e, all'esito dello stesso, rimette le risultanze al dirigente competente per la stipula del relativo contratto di incarico.

## **Articolo 6**

### **CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI**

1. Il corrispettivo per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto affidatario nonché alla complessità della prestazione ed alla sua durata, è previsto, nel suo esatto importo ovvero i criteri per la sua determinazione, nell'avviso pubblico e nel disciplinare o contratto da stipulare per il conferimento, applicando la misura minima delle tariffe vigenti per gli iscritti ad appositi albi ed, in misura proporzionale all'ammontare dell'importo complessivo netto, le relative riduzioni massime stabilite dalla legge per le pubbliche amministrazioni. Ove non esistessero dette tariffe, si fa riferimento ai correnti prezzi di mercato.
2. Il corrispettivo della prestazione per gli incarichi di collaborazione occasionale o continuativa è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri o dell'Ente, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione.
3. Ai fini della determinazione e della pubblicità del corrispettivo dovuto per qualsiasi tipologia di incarico nonché del controllo da parte della Corte dei Conti a norma dell'art. 3, commi 44 e ss., della legge 244/2007, l'affidatario deve, per qualsiasi tipologia di incarico, fare apposita dichiarazione, anche se negativa, da cui si evinca se e con quale pubblica amministrazione l'incaricato abbia un contratto di lavoro subordinato nonché la relativa tipologia del rapporto, nonché gli estremi dell'autorizzazione preventiva ad accettare tale incarico.
4. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo che nell'avviso pubblico e nel contratto sia stata inclusa la previsione che il suo pagamento sia frazionato durante l'espletamento dell'incarico, a scadenze predeterminate ovvero a stati di avanzamento dell'espletamento della prestazione. Qualora sussistano cause ostative al pagamento del corrispettivo, complessivo o frazionato, sarà cura del dirigente competente darne tempestivo avviso all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente.

#### **Articolo 7**

#### **CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi sono conferiti con determinazione motivata, previa procedura di selezione, con comparazione dei "curricula" professionali e successivo colloquio dei candidati.
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il dirigente, anche su direttive della Giunta Comunale, definisce nel bando specifici criteri di selezione.
3. Il dirigente competente nell'affidamento degli incarichi applica, per quanto possibile, il principio della rotazione tra i professionisti candidati.

#### **Articolo 8**

#### **AFFIDAMENTO DELL'INCARICO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PREVIO AVVISO PUBBLICO**

1. Per incarichi comportanti un corrispettivo complessivo netto di importo superiore a 50.000 euro, il dirigente competente approva con apposita determinazione un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a) i contenuti altamente qualificanti della prestazione come risultante dal programma di attività ed, eventualmente, da progetti specifici e determinati dall'ente o dalla predetta determinazione, di cui deve essere consentita la consultazione, possibilmente anche per via informatica;
  - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa; le materie oggetto del colloquio;
  - c) il termine, non inferiore a venti giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
  - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
  - e) i criteri di valutazione del colloquio ed il calendario del suo svolgimento;
  - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
  - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
  - i) il compenso complessivo netto previsto per l'incarico e/o i criteri per la sua determinazione;
2. L'avviso pubblico di selezione può essere pubblicizzato, ove ritenuto opportuno, tramite estratto su altri siti informatici o su un quotidiano almeno a diffusione regionale.

**Articolo 9****MODALITA' PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI  
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA**

1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica, anche intersettoriale, presieduta dallo stesso e composta da altri due dirigenti e/o funzionari direttivi esperti nella materia oggetto della prestazione da svolgere con l'incarico, scelti, in assenza di dipendenti di questo Comune, tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nominata con sua determinazione.
3. Sono valutati preventivamente i curricula ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo del quintuplo del numero degli incarichi da conferire; il punteggio per il colloquio non può essere superiore alla metà del punteggio massimo complessivo attribuibile.
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente.
5. I candidati inseriti utilmente in graduatoria rispetto al numero di incarichi da affidare sono invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale ovvero coordinata e continuativa.

**Articolo 10****AFFIDAMENTO DELL'INCARICO NON PRECEDUTO DA AVVISO PUBBLICO**

1. Il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'avviso pubblico e l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) per incarichi comportanti un corrispettivo complessivo netto di importo inferiore a 5.000 euro;
  - b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 8, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
  - c) in casi di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all'Amministrazione adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
  - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.
2. Per incarichi comportanti un corrispettivo complessivo netto di importo superiore a 5.000 euro e sino a 50.000 euro, l'affidamento dell'incarico avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa selezione, tramite comparazione dei "curricula" ed eventuale successivo colloquio, di almeno 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori predisposto da questo Comune ovvero su indicazione del relativo ordine professionale.

**Articolo 11****DISCIPLINARE-CONTRATTO DI INCARICO**

1. Tutti gli incarichi devono essere formalizzati con apposito contratto per il quale è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, da stipularsi dal dirigente del settore competente.
2. Il contratto scritto deve essere formalizzato:
  - a) In forma privatistica per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a prescindere dall'importo complessivo del contratto e per le altre tipologie di incarichi di importo inferiore a € 20.000;
  - b) In forma pubblico-amministrativa, tramite rogito del Segretario Generale, per le altre tipologie di incarichi di importo superiore a € 20.000;
3. Il dirigente competente approva con apposita determinazione lo schema del disciplinare-contratto da stipulare con l'incaricato, inteso come atto di natura contrattuale con il quale è disciplinato il rapporto negoziale giuridico-economico tra questo Comune ed il soggetto incaricato.
4. Il disciplinare di incarico-contratto deve contenere i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;

- b) la precisazione della natura dell'incarico di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) il diritto del Comune di utilizzare in modo pieno, esclusivo ed insindacabile il risultato della prestazione resa dall'incaricato;
- h) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- i) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- j) le penalità pecuniarie per il mancato espletamento totale o parziale della prestazione e le modalità della loro applicazione;
- k) la polizza fidejussoria per danni cagionati dall'incaricato al Comune o a terzi nell'espletamento dell'incarico (per tutti gli incarichi ad eccezione di quelle di collaborazione coordinata e continuativa);
- l) la polizza fidejussoria per garantire questo Comune per l'eventuale perdita del finanziamento concesso da altri soggetti pubblici o privati per effetto del mancato espletamento totale o parziale dell'incarico ovvero per l'irregolare o erroneo svolgimento dello stesso incarico da parte dell'incaricato (per tutti gli incarichi ad eccezione di quelle di collaborazione coordinata e continuativa);
- m) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- n) la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per le ipotesi in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità prestabilite e per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque in conflitto di interesse formalmente e sostanzialmente con l'incarico affidato;
- o) la definizione dei casi di risoluzione e rescissione del contratto;
- p) il foro competente in caso di controversie.

#### **Articolo 12**

#### **VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il dirigente competente verifica, anche attraverso apposito funzionario delegato o il responsabile del procedimento, con periodicità il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Articolo 13**

#### **PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI**

1. Per tutte le tipologie di incarico di lavoro autonomo affidati a soggetti esterni, l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno di inizio della pubblicazione, per dieci giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune dei seguenti relativi dati: gli estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
2. Il dirigente competente trasmette via "e-mail" al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico l'apposita determinazione di affidamento dell'incarico contenente i dati riferiti a ciascun incarico di cui al precedente comma e la domanda di pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, indicando, se sussiste, l'urgenza dell'adempimento richiesto. Il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede alla richiesta pubblicazione entro i seguenti termini decorrenti dal pervenimento della richiesta: entro 24 ore per la richiesta urgente ed entro 48 ore per la richiesta non urgente; e dà formale comunicazione, via "e-mail", al dirigente competente della data di inizio dell'avvenuta pubblicazione.

3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente competente.

**Articolo 14**  
**REGISTRO INFORMATICO DEGLI INCARICHI**

1. Per gli adempimenti previsti a seguito della istituzione della Anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i, e dell'art. 53 comma 14 del Dec. Lgs. 165/2001, sul sito web istituzionale di questo Comune è istituito il registro informatico di tutti gli incarichi esterni a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità affidati, compresi quelli esclusi di cui al precedente articolo 4, nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi a ciascun incarico affidato da questa Amministrazione di cui al primo comma del precedente articolo 13.
2. Il registro informatico può essere suddiviso in tipologie.
3. Il registro informatico è di competenza dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico che ne cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento; nonché ne garantisce le forme di pubblicità.
4. Al registro informatico è consentito a tutti di poter accedere liberamente e gratuitamente.

**Articolo 15**  
**ALTRI ADEMPIMENTI**

1. I contratti riferiti a studi, ricerche, consulenze e collaborazioni di importo superiore a euro 5.000,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005, debbono essere inviati, a cura del Dirigente del Servizio Finanziario, entro 2 mesi dalla loro adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
2. In caso di incarichi affidati mediante collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata all'Ufficio Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.
3. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione è tenuta inoltre a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.
4. In sede di Conto Consuntivo viene comunicato al Consiglio comunale un report degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza conferiti, con l'indicazione dei soggetti percettori, delle motivazioni dell'incarico e del compenso.